

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Renfro Corp. (Mount Airy, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Schenk, M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 13 maggio 2014 (procedimento R 1859/2013-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la provima Warenhandels GmbH e la Renfro Corp.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La provima Warenhandels GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 339 del 29.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — Musso/Parlamento

(Cause riunite T-589/14 e T-772/14) ⁽¹⁾

(«Trattamento economico dei deputati del Parlamento — Pensione di anzianità — Obbligo dei deputati francesi di far valere i diritti pensionistici presso i regimi nazionali — Divieto del cumulo — Provvedimenti applicativi dello statuto dei deputati — Decisione adottata al termine del procedimento di reclamo — Nota di debito — Decisione che sospende il pagamento della pensione — Principio del contraddittorio — Termine ragionevole — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 118/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: François Musso (Ajaccio, Francia) (rappresentanti: A. Gross e L. Stachnik, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio del Parlamento del 26 giugno 2014, recante conferma della decisione del suo Segretario generale, del 17 ottobre 2011, mediante la quale era stato determinato l'importo mensile dei diritti pensionistici, tenendo conto delle somme riscosse da due casse pensionistiche francesi, ed era stato deciso che occorreva recuperare l'importo di EUR 127 065,19 nonché, dall'altra, domanda di annullamento della decisione del Parlamento del 22 settembre 2014.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*

2) Il sig. François Musso sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 351 del 6.10.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — Puma/UAMI — Sinda Poland (Raffigurazione di un animale)

(Causa T-692/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo che rappresenta un animale — Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un puma — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 118/32)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sinda Poland Corporation sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Siciarek, J. Rasiewicz e J. Mrozowski, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI, del 14 luglio 2014 (procedimento R 2214/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Puma SE e la Sinda Poland Corporation sp. z o.o.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 luglio 2014 (procedimento R 2214/2013—5) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle della Puma SE, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Puma ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.
- 3) La Sinda Poland Corporation sp. z o.o. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle della Puma, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Puma ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.

⁽¹⁾ GU C 409 del 17.11.2014.
